

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ORDINARIO

“Banco di Lucca S.p.A. 11/02/2008-11/02/2011 a Tasso Variabile”

DI MASSIMO EURO 2.500.000,00 C.N.

Codice UIC 432496 Codice ISIN IT0004324965

Art. 1 - Importo e collocamento del prestito, tagli.

Il prestito obbligazionario "Banco di Lucca S.p.A. 11/02/2008 – 11/02/2011 a Tasso Variabile" è di un importo massimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) costituito da n. 250 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 (diecimila) cadauna. Il taglio minimo sottoscrivibile e pari ad Euro 10.000. Il collocamento si apre il giorno 06 febbraio 2007 e si chiude il giorno 30 aprile 2008.

Il collocamento potrà essere sospeso temporaneamente o chiuso anticipatamente senza preavviso a discrezione dell'Emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per la presente emissione.

Art. 2 - Data e prezzo di emissione e di rimborso - Durata del prestito e negoziazione

Le obbligazioni sono emesse alla pari. Il prestito ha una durata di 3 (tre) anni, che decorrono dal 11 febbraio 2008 e sarà rimborsato alla pari e senza spese, in un'unica soluzione, il 11 febbraio 2011.

L'emittente, recependo la direttiva europea MiFID (Market in Financial Instruments Directive) con i suoi regolamenti attuativi, assicura il mercato secondario delle proprie emissioni obbligazionarie come descritto nella "Transmission Policy" di volta in volta vigente. La "Transmission Policy" in vigore alla data di apertura del collocamento in oggetto individua la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. come soggetto incaricato di assicurare il mercato secondario dell'emissione obbligazionaria in oggetto e come soggetto che provvederà a fornirne le quotazioni. Il Banco di Lucca (di seguito "la Banca") raccoglierà gli ordini della clientela per la negoziazione su detto mercato. Questa attività viene svolta e garantita grazie un accordo quadro siglato fra i due Istituti in data 24 luglio 2007

Art. 3 - Godimento del prestito ed interessi.

Il prestito ha godimento 11 febbraio 2008. Le obbligazioni fruttano un interesse variabile, calcolato sulla base dell'anno civile, con la convenzione "giorni effettivi/giorni effettivi" (ACT/ACT), pagabile trimestralmente e posticipatamente il 11 febbraio, il 11 maggio, il 11 agosto ed il 11 novembre di ogni anno, a partire dal 11 maggio 2008. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso. Per le sottoscrizioni effettuate in data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i dietimi maturati dal primo giorno di emissione incluso.

Art. 4 - Tassi lordi di interesse.

Le obbligazioni sono a tasso variabile. Il tasso annuo lordo di interesse della prima cedola, pagabile il 11 maggio 2008, è del 4,23%. Il tasso annuo lordo di interesse di ogni cedola successiva alla prima sarà pari al tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) a 3 (tre) mesi, diminuito di 15 centesimi (- 0,15) e arrotondato allo 0,005 più vicino. La quotazione dell'EURIBOR sarà rilevata il quinto giorno lavorativo precedente il primo giorno di godimento della cedola. Qualora alla data di determinazione della cedola non fosse possibile, per qualsiasi motivo, rilevare il tasso EURIBOR, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile.

Art. 5 - Regime fiscale.

Agli interessi, premi e altri frutti e alle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 1/4/1996 n.239 e del D.Lgs. 21/11/1997 n.461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni.

Art. 6 - Modalità di rimborso dei titoli e di pagamento delle cedole.

Pagamento degli interessi e rimborso delle obbligazioni saranno effettuati dalla Monte Titoli Spa tramite gli intermediari depositari del prestito. Qualora il pagamento degli interessi o del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Art. 7 - Termini di prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo cinque anni dalla data di scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo dieci anni dalla data di scadenza per quanto riguarda il capitale.



BANCO DI LUCCA
S.p.A.

Sede Sociale: Viale Agostino Marti, 443
55100 Lucca
Cap. Soc. € 21.177.000,00
Iscriz. Albo Aziende di Credito n. 5564
R.E.A. – Lucca n. 181609
Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01880620461

Tel. 0583.43271
Fax 0583.496627
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Art. 8 - Servizio del prestito

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli Spa e assoggettato al regime della dematerializzazione di cui ai D.Lgs. 24/6/1998 n.44313 e alla delibera CONSOB n.11768 del 23/12/1998. Il servizio di gestione e amministrazione delle obbligazioni presso la Banca è gratuito, salvo il pagamento dell'imposta di bollo tempo per tempo vigente.

Art. 9 - Garanzie.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 10 - Varie.

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.bancodilucca.it). L'Emittente si riserva la facoltà di esporre l'avviso anche nei locali aperti al pubblico del Banco di Lucca S.p.A. e/o degli eventuali altri Soggetti del Collocamento. Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente regolamento, sarà esclusivamente competente, qualora l'obbligazionista medesimo non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis C . C., il Foro di Lucca.

BANCO DI LUCCA S.p.A.

Lucca, Febbraio 2008